

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DELLE SEGNALAZIONI, CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2020, RICONDUCIBILI ALLE LETTERE A) E B) DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

I criteri individuati nel presente atto si applicano ai fini della valutazione dell'ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi dal 24 al 26 settembre 2020 nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e nella Città Metropolitana di Firenze. Tali criteri si riferiscono esclusivamente alle tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e sono mutuati dalle circolari del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle note protocollo POST n. 65930 del 16/11/2018 e n. 71198 del 7/12/2018.

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

Ai fini delle valutazioni di ammissibilità degli interventi da finanziare in conseguenza degli eventi emergenziali in rassegna verranno valutati preliminarmente i seguenti aspetti:

- l'esistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso dichiarato con D.P.G.R. n. 122 del 28/09/2020;
- la coerenza con lo scenario di danno determinatosi esclusivamente sui territori effettivamente interessati dagli eventi di cui al punto precedente come individuati con D.G.R. n. 1324 del 26/10/2020;
- la situazione di rischio cui occorre porre rimedio;
- le ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento;
- il costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione, che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza;
- il beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata dall'evento.

Per quanto riguarda le misure riguardanti interventi posti in essere da soggetti pubblici o privati, anche di gestione di servizi essenziali, in forza di specifici obblighi derivanti da contratti, convenzioni e concessioni o altre omologhe tipologie di atti amministrativi (Enti pubblici, Società pubbliche o private di gestione dei servizi essenziali, consorzi agricoli, di bonifica, ecc. o Agenzie) potrà essere presa in considerazione solo la parte eventualmente eccedente detti obblighi, fatta salva la sussistenza del suddetto nesso di causalità con l'evento di cui trattasi.

In considerazione di quanto indicato sopra, gli interventi temporanei che sono, altresì, indispensabili per sopperire all'interruzione di funzionalità di infrastrutture di servizi, quali quelli di telecomunicazioni, di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, sono valutati ammissibili per il tempo necessario al ripristino delle infrastrutture danneggiate da parte dei rispettivi gestori qualora anch'essi non siano ricompresi tra gli obblighi assunti dai concessionari.

2. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

Si riporta di seguito la casistica, non esaustiva, delle tipologie di spesa che verranno riconosciute ammissibili sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente.

2.1 Lettera a) - “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento”:

- 1) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso;
- 2) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione civile individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza;
- 8) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà riferirsi unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti locali.

2.2 Lettera b) - “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”:

Rientrano nella tipologia di cui alla lettera b) i lavori, servizi e forniture, aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio, a seguito del verificarsi dell'evento da parte degli enti locali e dei soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, ovvero che si rendano necessari al fine di:

- 1) ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- 2) rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- 3) garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli Enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.